



CITTA' DI AVOLA POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA N. 34/20/P.M.

**OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE ZONA A TRAFFICO LIMITATO (ZTL) CON IL CONTROLLO AUTOMATICO DEGLI ACCESSI NELL'AREA DELLA VECCHIA TONNARA E DEL BORGO MARINARO:
AVVIO PERIODO DI PRE-ESERCIZIO E CONSEGUENTE ESERCIZIO ORDINARIO.-**

**IL COMANDANTE P.M.
RESPONSABILE DEI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE**

- **PREMESSO** che con la Deliberazione della G.M. N° 62 del 16.04.2020 si è provveduto alla regolamentazione definitiva installazione dei varchi elettronici, per il controllo automatico degli accessi nella Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.), nell'area della Vecchia Tonnara e del Borgo Marinaro, prevedendo il divieto di circolazione a qualsiasi tipo di veicolo a motore, ivi compresi ciclomotori e motoveicoli, consentendo comunque la circolazione e la sosta di quelli autorizzati;
- **VISTA** la nota prot. n. 18995 del 30 aprile 2019 (acquisita al prot. n. 2967 del 03 maggio 2019) e le successive note, ad integrazione, con le quali il Comune di Avola inoltrava formale richiesta al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione ed all'esercizio di tre impianti per la rilevazione degli accessi dei veicoli nella zona a traffico limitato nel Comune di Avola con impianti costituiti dal sistema denominato "K53800", della società Project Automation S.p.A., corrispondente al decreto dirigenziale prot. n. 272 del 27 luglio 2018, che consente la lettura delle targhe anche dei motoveicoli e dei ciclomotori ed il conseguente loro sanzionamento automatico;
- **ATTESO** che con nota del 02/07/2020, registro decreti. R. 0000246, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale per la Sicurezza Stradale, ha trasmesso l'Autorizzazione con cui si approvava il progetto relativo all'installazione ed all'esercizio di tre impianti per la rilevazione degli accessi dei veicoli nella zona a traffico limitato nell'area della Vecchia Tonnara intersezione via Aldo Moro, via Elsa Morante intersezione trav. III di contrada Zuccara e via G. Piccione intersezione via Aldo Moro, con impianti costituiti dal sistema denominato "K53800", della società Project Automation S.p.A., prevedendo un periodo di pre-esercizio di durata non inferiore a 30 giorni, da realizzare sotto il controllo della Polizia Municipale, al termine della quale il Comune di Avola potrà procedere direttamente alla fase di esercizio ordinario, nel rispetto delle condizioni e raccomandazioni contenute nella predetta autorizzazione e nel decreto di omologazione del dispositivo utilizzato;
- **DATO ATTO** che la campagna informativa verrà effettuata contestualmente con la fase di pre-esercizio mediante avvisi pubblici, messaggi informativi via web, tramite emittenti televisive, giornali e quotidiani locali, in ordine all'attivazione dei varchi elettronici di cui alla predetta autorizzazione ministeriale e alla piena applicazione del Disciplinare per l'accesso nella zona a traffico limitato-Z.T.L., contrassegnato con la **lettera A**), allegato alla citata Deliberazione di G.M. N. 62 del 16/04/2020;
- **VISTO** il D.P.R. 22/06/1999, n. 250, Regolamento recante norme per l'autorizzazione alla installazione ed esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici ed alle Z.T.L.;

- **VISTO** il decreto di Omologazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del sistema "K53800" con telecamera della società Project Automation, corrispondente al decreto dirigenziale prot. n. 272 del 27 luglio 2018;
- **RICHIAMATE** le proprie precedenti Ordinanze N. 22 del 15/06/2020, N. 24 del 17/06/2020, N. 25 del 19/06/2020, N. 27 del 22/06/2020 e N. 32 del 04/07/2020, relative alla regolamentazione della zona a traffico limitato-Z.T.L. nelle predette aree, in attesa della prescritta autorizzazione ministeriale per l'attivazione del controllo elettronico nei rispettivi varchi;
- **RAVVISATA**, pertanto, la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti al fine di procedere alla definitiva regolamentazione della Zona a Traffico Limitato (ZTL), attraverso l'installazione di varchi elettronici per il controllo automatico degli accessi, nelle seguenti aree:
 - **Vecchia Tonnara intersezione via Aldo Moro, via Elsa Morante intersezione trav. III di contrada Zuccara e via G. Piccione intersezione via Aldo Moro;**
- **ATTESO** che va avviato un periodo di pre-esercizio degli impianti elettronici di Z.T.L. della durata di giorni 30 sotto il controllo della Polizia Municipale;
- **RILEVATA** la propria competenza all'adozione del presente atto;
- **VISTO** l'art. 17 comma 133 bis della legge 15/05/1997 n. 127;
- **VISTO** gli artt. 5 – 7 – 9 – 37 e 201 comma 1 bis del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo Codice della Strada, con successive modifiche ed integrazioni;
- **VISTO** il Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del vigente Codice della Strada DPR 16/12/1992 n. 495 e s.m.i.;

ORDINA

Per tutte le motivazioni indicate in premessa:

- 1) **La revoca delle precedenti ordinanze, in premessa richiamate, per la parte inerente la regolamentazione oraria e temporale della Z.T.L. in difetto di controllo elettronico;**
- 2) **L'istituzione della zona a traffico limitato-ZTL attraverso l'attivazione di n° 3 varchi elettronici, con divieto di transito e sosta all'interno dell'area ricompresa e delimitata dei n° 3 varchi elettronici così individuati:**
 - **(VARCO N. 1): AREA COSTITUITA DAL TRATTO DI VIA MIRAMARE INTERSEZIONE VIA ALDO MORO;**
 - **(VARCO N. 2): AREA COSTITUITA DAL TRATTO DI VIA ELSA MORANTE DA PIAZZA SANTA MARIA DEL MARE FINO A TRAV. III DI CONTRADA ZUCCARA;**
 - **(VARCO n. 3): AREA COMPRESA TRA IL PROLUNGAMENTO DELLA VIA G. PICCIONE, DA INTERSEZIONE DI VIA ALDO MORO FINO ALL'INTERSEZIONE CON IL TRATTO DI VIA MIRAMARE RICADENTE IN PIAZZA SANTA MARIA DEL MARE;**

con la seguente disciplina oraria e temporale:

per il periodo compreso dal 15 Maggio al 31 Ottobre di ogni annualità:

- **Tutti i giorni dal lunedì alla domenica dalle ore 21:00 alle ore 04:00;**

- 3) L'attivazione della ZTL avrà inizio il giorno 08/07/2020 e fino al giorno 07/08/2020 quale **periodo di pre-esercizio**, come prescritto dal Ministero competente, con il controllo degli Agenti della Polizia Municipale che, nell'ambito dei loro compiti di istituto, continueranno a fornire tutte le informazioni all'uopo ai cittadini che potranno accedere con i loro veicoli nella ZTL; Dal giorno 08/08/2020, concluso il periodo di pre-esercizio, entrerà definitivamente in vigore, in esercizio ordinario ed a tutti gli effetti di legge, il nuovo sistema elettronico di rilevazione degli accessi veicolari nella ZTL, secondo quanto previsto dall'art. 201 comma 1 bis del D.L.vo 30

aprile 1992, n. 285 C.d.S., dal D.P.R. del 22/06/1999, n. 250, nonché dall'Autorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, giusta nota del 02/07/2020, registro decreti. R. 0000246;

- 3) L'accesso e la sosta nella zona a traffico limitato-ZTL, previo inserimento del numero di targa del veicolo nella White List su richiesta di chi ne abbia diritto, sulla base del disciplinare approvato con Delibera di Giunta Municipale N° 62 del 16.04.2020, è consentito alle categorie espressamente indicate nel **CAPO II** del predetto disciplinare, che verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione Comunale e di cui viene di seguito riportato, per estratto, il seguente Articolo 3:

CAPO II – DISCIPLINA ZONA A TRAFFICO LIMITATO

ARTICOLO 3 - VEICOLI AMMESSI ALL'INTERNO DELLA Z.T.L.

1. Sono ammesse alla circolazione all'interno della Z.T.L. esclusivamente le sotto indicate categorie di veicoli con le prescrizioni e limitazioni riportate nelle previste autorizzazioni, con un massimo di n. 2 autorizzazioni per ogni immobile e/o nucleo familiare:
- a) veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e autoambulanze, caratterizzati dai colori di istituto e/o dai segni distintivi dell'ente di appartenenza;
 - b) veicoli adibiti a servizi di polizia privi dei colori di istituto e/o dell'Amministrazione di appartenenza ma in dotazione alle Forze di Polizia dello Stato e Locali per servizi d'istituto;
 - c) veicoli impiegati per la pulizia delle strade, raccolta dei rifiuti appositamente attrezzati per le suddette finalità;
 - d) veicoli appartenenti a residenti che dispongano di autorimessa, posto auto privato e/o cortile posti all'interno della Z.T.L.;
 - e) veicoli appartenenti a non residenti, domiciliati che dispongano di autorimessa, posto auto privato e/o cortile posti all'interno della Z.T.L.;
 - f) veicoli elettrici o ibridi;
 - g) veicoli al servizio delle persone diversamente abili (cfr. art.4 del disciplinare);
 - h) veicoli a motore destinati al trasporto merci aventi massa massima non superiore a 3,5 tonnellate (categoria N articolo 47 C.d.S.), se impiegati per operazioni di carico/scarico, esclusivamente nella fascia oraria dalle ore 21:00 alle ore 23:00;
 - l) veicoli appartenenti al titolare, familiare o dipendente di esercizi di attività commerciali posti all'interno della Z.T.L. aventi massa non superiore a 3,5 tonnellate, impiegati nell'attività commerciale connessi alla fermata e non alla sosta (solo transito) nel numero massimo di due autorizzazioni;
 - m) veicoli in dotazione al personale esercente la professione sanitaria dipendente o convenzionato con l'ASL LT in occasione di visite domiciliari per pazienti ubicati all'interno della Z.T.L.;
 - n) veicoli di servizio noleggio con conducente (ncc) (solo transito);
 - o) veicoli di proprietà (o in noleggio o in leasing) di Enti Locali, dello Stato, degli Enti di Diritto Pubblico, delle Aziende e degli Enti di servizio pubblico;
 - p) veicoli per trasporto funebre;
 - q) veicoli di proprietà di enti o associazioni di volontariato operanti nel settore socio-assistenziale e sanitario per servizi di assistenza domiciliare;
 - r) servizi di pubblica utilità;
 - s) veicoli utilizzati per il trasporto farmaci;
 - t) velocipedi, i cui conducenti dovranno condurre il veicolo a mano quando siano di intralcio o pericolo per i pedoni.

I veicoli intestati a residenti e domiciliati possono accedere unicamente dal varco della zona di appartenenza e solo per raggiungere la propria abitazione/box/posto auto.

Lo status di residente è certificato dall'iscrizione all'anagrafe del Comune di Avola in una delle vie interessate dalla ZTL.

I soggetti non residenti nell'area Z.T.L., così come individuata nei provvedimenti di Giunta Municipale adottati, ma occupanti immobili ubicati al loro interno, possono fare richiesta di rilascio del permesso, solo se l'immobile non è utilizzato da altri soggetti ai quali sia stato già rilasciato il permesso in qualità di residente o, comunque, per altra categoria. Per ogni immobile

verrà rilasciato un numero massimo di due permessi anche in presenza di più proprietari o occupanti. Pertanto, in presenza di più soggetti richiedenti per lo stesso immobile, l'individuazione del beneficiario del relativo permesso sarà effettuata sulla base di un accordo tra gli stessi o, in difetto, dando precedenza al proprietario.

Le modalità di accreditamento sono le medesime di cui al successivo punto 2. allegando, altresì:

- copia dell'atto di proprietà dell'immobile, a dimostrazione della titolarità del diritto per cui si detiene l'immobile e si chiede la relativa autorizzazione;
- dichiarazione del proprietario da cui si evinca il titolo attraverso il quale il richiedente è autorizzato ad utilizzare l'immobile;
- dichiarazione del proprietario relativa all'accordo per l'individuazione del beneficiario del permesso, in presenza di più soggetti che utilizzino lo stesso immobile;
- ogni altro eventuale titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l'autorizzazione

Il diritto all'accesso si perde con la cancellazione anagrafica.

I residenti che hanno la disponibilità di un veicolo intestato ad altro soggetto, possono essere autorizzati nel rispetto di quanto contenuto nell'art. 94 comma 4-bis del Codice della Strada, il quale stabilisce che gli atti che comportino la disponibilità di un veicolo per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall'intestatario della carta di circolazione, debbano essere dichiarati agli Uffici della motorizzazione civile per le prescritte variazioni dei documenti di circolazione o, se del caso, dell'archivio nazionale dei veicoli.

Si riporta testualmente l'art. 94 c. 4 bis del Codice della Strada: "Fatto salvo quanto previsto dall'*articolo 93*, comma 2, gli atti, ancorché diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo, da cui derivi una variazione dell'intestatario della carta di circolazione ovvero che comportino la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall'intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento sono dichiarati dall'avente causa, entro trenta giorni, al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici al fine dell'annotazione sulla carta di circolazione, nonché della registrazione nell'archivio di cui agli *articoli 225*, comma 1, lettera b), e *226*, comma 5.

In caso di omissione si applica la sanzione prevista dal comma 3".

Se sprovvisti di aree di sosta private i residenti e gli autorizzati potranno effettuare la fermata, nelle zone autorizzate e pertinenti la residenza, unicamente per operazioni di carico/scarico, nonché sostare nelle aree nelle zone a ciò destinate, poste nelle immediate vicinanze della Z.T.L. e limitatamente ai periodi in cui la Z.T.L. stessa è attiva.

2. Modalità di accreditamento:

- ai fini dell'accreditamento dei veicoli elencati al punto 1., gli interessati comunicano al Servizio di Polizia Municipale le targhe dei veicoli da accreditare; comunicano altresì ogni variazione delle targhe indicate o eventuale furto. Le comunicazioni devono essere inoltrate utilizzando l'apposita modulistica (disponibile presso il Settore Polizia Locale e sul sito istituzionale del Comune); l'inoltro può essere effettuato mediante posta elettronica certificata (PEC), a mezzo mail ordinaria e/o all'ufficio protocollo. La presa d'atto e/o il diniego relativo all'accreditamento delle targhe saranno comunicati all'indirizzo fornito dell'interessato;
- Non vengono di regola accreditate targhe di veicoli fuori dei casi sopra indicati. Il Servizio di Polizia Municipale è tuttavia legittimato a valutare comunicazioni di accreditamento non rientranti nei casi sopra elencati sempre che le stesse siano debitamente motivate e finalizzate a soddisfare esigenze oggettive e corredate dall'eventuale documentazione, anche in via di autocertificazione, atta a comprovare le motivazioni asserite;
- L'accreditamento sarà revocato ogni qualvolta la Polizia Locale abbia accertato la insussistenza delle condizioni che ne avevano legittimato la presa d'atto;
- La presa d'atto ha validità fino al 30 giugno dell'anno successivo alla data di accreditamento ed è rinnovabile previa nuova comunicazione;
- I conducenti dei veicoli trasporto merci di cui alla lettera **h)** del presente disciplinare che non hanno provveduto all'accreditamento dei propri mezzi (fornitori occasionali) possono richiedere l'accreditamento per il solo giorno secondo le modalità meglio indicate all'art.5 del presente disciplinare;

- L'accesso alla Z.T.L. deve avvenire esclusivamente dal varco indicato nella presa d'atto fatti salvi i casi di libera circolazione.

4) Nella zona a traffico limitato-ZTL, i conducenti autorizzati devono comunque procedere con la massima prudenza e cautela;

DISPONE

La divulgazione della presente ordinanza mediante:

- la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale on-line;

la notifica del presente provvedimento:

- all'Ufficio di Gabinetto del Sig. Sindaco;
- all'Ufficio Tecnico del Traffico e all'Ufficio Manutenzione Generale per quanto di competenza;
- al locale Commissariato di P.S.;
- al Comando Stazione Carabinieri di Avola;
- al Comando Vigili del Fuoco Noto – Siracusa;
- al Servizio del 118 – Sezione Operativa di Catania.

La trasmissione della presente Ordinanza al competente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

AVVERTE

- che a norma dell'art.3 comma 4 della Legge n. 241/1990 avverso la presente ordinanza, entro 60 giorni dalla pubblicazione dell'atto, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al T.A.R. Sicilia per motivi di incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge o, in via straordinaria, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica;
- che in relazione al disposto dell'art.37, comma 3, del D.Lgs. n.285/92 e s.m.i. sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei LL.PP., con procedura di cui all'art.74 del regolamento emanato con D.P.R. 495/92;
- che le inosservanze saranno perseguite con le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni legge.

AVOLA

08 LUG. 2020



IL COMANDANTE P.M.
(Dott.ssa M.A. Composto)